

Codice A1902A

D.D. 3 marzo 2026, n. 85

**Annullamento per mero errore materiale della D.D. n. 62/A1902A/2026 del 23/02/2026.**



**ATTO DD 85/A1902A/2026**

**DEL 03/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1902A - Artigianato**

**OGGETTO:** Annullamento per mero errore materiale della D.D. n. 62/A1902A/2026 del 23/02/2026.

Premesso che, in esito all'istruttoria dell'istanza presentata da Alesso Ilaria per l'accertamento e l'attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso per conseguire la qualificazione di estetista è stata adottata la D.D. n. 62/A1902A/2026 del 23/02/2026 con oggetto: "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza per l'ammissione all'esame tecnico pratico per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore. ALESSO ILARIA";

accertato che, all'atto del caricamento del provvedimento sull'applicativo Stilo per mero errore materiale è stato richiamato il modello pre registrato in piattaforma relativo agli acconciatori anziché quello relativo agli estetisti;

considerato che, ai sensi dell'art. 21 novies della legge 241/1990 e s.m.i., il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato;

si ritiene necessario, ai fini della regolarità amministrativa, procedere in autotutela all'annullamento della predetta determinazione errata e procedere con successivo provvedimento alla conclusione del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche";

- legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale (art. 17 "Attribuzione dei dirigenti)";
- l'art. 9 bis della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2018 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

### **DETERMINA**

- di procedere ai sensi dell'art. 21 novies della legge 241/1990 e s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, all'annullamento d'ufficio della determinazione dirigenziale n. 62/A1902A/2026 del 23/02/2026;

- di procedere con successivo provvedimento alla conclusione del procedimento avviato con l'istanza presentata da Alesso Ilaria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)  
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone